

(N. 743)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**
(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**
(PICCIONI)

col **Ministro del Tesoro**
(GAVA)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(MEDICI)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**
(VILLABRUNA)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**
(MARTINELLI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**
(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1954

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1954, n. 860, riguardante l'abolizione del coefficiente di compensazione all'importazione del bestiame bovino da macello dalla Svizzera istituito con decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939.

ONOREVOLI SENATORI. — La Svizzera, verso la fine del 1952, istituì un premio di esportazione per il suo bestiame bovino, riuscendo ad aumentare notevolmente l'importazione in Italia, e ad esercitare così una vivace concorrenza in tale settore.

Infatti, mentre fino all'ottobre 1952 l'Italia aveva importato dalla Svizzera complessivamente n. 2882 tra vacche, torelli e giovenchi, col successivo mese di dicembre ne introduceva in tutto n. 18.554 capi; e nel primo semestre del 1953 capi n. 8.038, di fronte a capi n. 215 nel primo semestre 1952 e a n. 197 capi nello stesso periodo del 1951.

Tale aumento di importazione, eccedendo le normali esigenze di mercato, incoraggiava la flessione dei prezzi all'ingrosso registrata in questo settore, cagionando perciò un grave perturbamento nazionale del bestiame bovino ed esercitando una dannosa influenza sulla nostra possibilità di allevamento e sulla consistenza del nostro patrimonio zootecnico.

Per ovviare a tale inconveniente con il decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849 fu istituito un coefficiente di compensazione di lire 30.000 per capo di bestiame bovino da macello, per le provenienze dalla Svizzera.

Questo provvedimento eccezionale, pur non essendo stato accolto dalla Svizzera con simpatia, non ha dato luogo a misure di ritorsione ed ha avuto piena efficacia, in quanto la Svizzera ha cessato immediatamente l'invio in Italia di bovini da macello.

Senonchè, con lettera 42/17073/C in data 23 dicembre 1953, diretta al Ministero del commercio con l'estero (Servizio problemi doganali) e inviata per conoscenza: al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale tutela prodotti agricoli); al Ministero del commercio con l'estero (Direzione generale accordi); e al Ministero delle finanze (Gabinetto); il Ministero degli affari esteri (Direzione generale affari esteri - Ufficio II) comunicava che

la Legazione di Svizzera aveva presentato il 18 dicembre 1953 la Nota verbale urgente n. 49282 Din. 4-17-C-115, con la quale esternava la speranza che, essendo venuti a cessare i motivi che avevano indotto il Governo italiano a istituire il coefficiente di maggiorazione, si sarebbe proceduto alla revoca di questo provvedimento.

A sostegno di questa sua speranza, la predetta Legazione confermava, per incarico del suo Governo: « che le Autorità federali competenti sono in grado di fornire alle competenti Autorità italiane, la più ampia e la più assoluta assicurazione che per tutte le prossime esportazioni svizzere di bestiame bovino da macello verso l'Italia, non saranno — nè direttamente nè indirettamente — accordati dei contributi destinati a favorire la riduzione del prezzo di questo bestiame da parte dello Stato svizzero ».

Poichè il coefficiente di compensazione ha pienamente raggiunto il suo scopo e la Svizzera, oltre ad aver completamente sospeso le esportazioni in Italia del bestiame sovvenzionato, ha anche dato assicurazione con la nota verbale sopracitata che non saranno più accordati, per l'avvenire, nè direttamente nè indirettamente dei contributi destinati a favorire illecitamente la riduzione del prezzo del suo bestiame bovino destinato all'Italia, non può dubitarsi che sia necessario ed urgente, ai fini della sollecita normalizzazione dei nostri rapporti commerciali con la Svizzera, di procedere all'abolizione dell'anzidetto coefficiente di compensazione, mediante l'emanazione di un provvedimento provvisorio avente forza di legge, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Si è pertanto predisposto l'unito decreto-legge con cui si abolisce il ripetuto coefficiente di compensazione istituito con decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, e del quale si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1954, n. 860, concernente l'abolizione del coefficiente di compensazione all'importazione del bestiame bovino da macello dalla Svizzera, istituito con decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939.

ALLEGATO.

Decreto-legge 24 settembre 1954, n. 860, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 220, del 24 settembre 1954.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 10 delle Disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi di importazione, approvate con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939, col quale fu istituito un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di abolire il coefficiente di compensazione sul bestiame bovino da macello essendo venuta a cessare la causa di perturbamento al mercato nazionale di detto bestiame che ne determinò l'istituzione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

D E C R E T A :

Art. 1.

Il decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939, col quale fu istituito un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 24 settembre 1954.

EINAUDI

SCELBA - TREMELLONI - MARTINO - GAVA - MEDICI -
VILLABRUNA - MARTINELLI - TAMBRONI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO.